

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Webinar

***Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge
n. 124/2015 e dai provvedimenti attuativi***

**Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza
dei servizi e del procedimento amministrativo**

**a cura di
Veronica Fattori**

30 ottobre 2017

IL QUADRO NORMATIVO

- La Legge Madia e la sua decretazione «delegata»: L.124/2015 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
- Obiettivo della legge: effettuare una riforma organica e complessiva della P.A.
- La L.124/2015 infatti riguarda:
 - Capo I: semplificazioni amministrative
 - Capo II: organizzazione
 - Capo III: personale
 - Capo IV: deleghe per la semplificazione normativa

IL QUADRO NORMATIVO

- La L.124/2015 è una legge complessa, in quanto:
 - Da un lato è una legge delega che rimanda alla definizione di decreti legislativi per singole materie (d.lgs.126/16 scia, d.lgs.127/16 conferenza di servizi, d.lgs.222/2016 c.d. «Decreto Scia 2»;
 - Dall'altro detta prescrizioni immediatamente precettive: articoli 3 e 6 (art.3 silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, art.6 autotutela amministrativa)

ART.5 L.124/2015

Delega espressa al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di:

- Scia
- Silenzio – assenso
- Autorizzazione espressa

→Quindi il legislatore ha scelto di attuare la delega prevista dall'art.5 con l'adozione di più decreti legislativi...

...vediamo quali...

D.Lgs.126/2016

**«Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attività»**

IL D.LGS.126/2016

Entrata in vigore: 28/07/2016

- Norme collegate a pubblicità e trasparenza in vigore dal 28 luglio 2016
- 1° gennaio 2017: articoli 18 bis, 19 e 19 bis L.241/90 così come novellati dal presente decreto

IL D.LGS.126/2016: ART.2, commi 1 e 2

Art. 2. *Informazione di cittadini e imprese*

1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, **adottano moduli unificati e standardizzati** che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della *legge n. 124 del 2015*, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo n. 281 del 1997*, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della *legge 5 giugno 2003, n. 131*, tenendo conto delle specifiche normative regionali.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

IL D.LGS.126/2016: ART.2, commi 3, 4 e 5

Art. 2. *Informazione di cittadini e imprese*

[.....]

3. Fermi restando i rimedi previsti dal *decreto legislativo n. 33 del 2013*, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della *legge n. 131 del 2003*.

4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal *decreto legislativo n. 33 del 2013*, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

IL D.LGS.126/2016: ART.2

- Consolida il ruolo della modulistica unificata e standardizzata quale strumento di semplificazione
 - opera in stretto collegamento tra modulistica e ricognizione dei procedimenti
 - richiede l'individuazione precisa dei documenti da allegare alle istanze
 - garantisce la certezza degli obblighi per imprese e cittadini
- Viene quindi rafforzato ancora di più il ruolo del portale regionale, anche alla luce della nuova versione dello stesso che entrerà a regime nel 2018

IL D.LGS.126/2016: ART.3 (che introduce l'art.18 bis L.241/90)

«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni).

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni **è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta**, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»

IL D.LGS.126/2016: ART.3 (che introduce l'art.18 bis L.241/90)

- Va letto in combinato disposto con art.5 co.4 DPR 160/2010:

“Il SUAP, al momento di presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta (...)”.

- Il DPR 160/2010 è norma speciale di riferimento del Suap, mentre art.18 bis è istituito generale per la P.A.

IL D.LGS.126/2016: ART.3 (che introduce l'art.18 bis L.241/90)

- nell'ottica del Suap, **la ricevuta deve essere rilasciata «tempestivamente»**, ma fatti sempre salvi i controlli formali da espletare (la norma va cioè interpretata in un'ottica di accelerazione dell'attività della P.A. a favore delle imprese);
- anche per il comma 1: **« la data di protocollazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione »** : fino a completo adeguamento informatico, anche questo comma va interpretato in ottica di accelerazione (la norma è stata introdotta per adeguamento alla normativa europea della «tutela dell'affidamento del privato»)

IL D.LGS.126/2016: ART.3 (che introduce l'art.19 bis co.2 e 3 L.241/90)

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, **l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1**. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

→ Introduce l'istituto della Scia Unica

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

→ Formalizzato il procedimento unico con endoprocedimenti e pareri che ne condizionano il rilascio

IL D.LGS.126/2016: ART.3 co.1 lettera f) (che modifica l'art.29 L.241/90)

Il nuovo art. 29, comma 2-*ter*, L. 241/1990 prevede che:
“Attengono altresì ai **livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117**, comma 2, lett. m), della Costituzione **le disposizioni della presente legge** concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni (...).”

- Competenza esclusiva statale: monito alle Regioni perché non introducano oneri aggiuntivi in materia di scia
- rafforzato ulteriormente il ruolo della modulistica unificata

IL PARERE N.839 DEL 30/03/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO – i contenuti evidenziati

- Raccomandazioni generali sulla riforma di cui alla L.124/2015: una riforma organica della P.A. con una visione «nuova» della stessa;
- Le attività soggette a scia sono libere e sono sottoposte a sola verifica ex post dei requisiti per l'esercizio delle attività;
- La ricognizione dei regimi amministrativi dei procedimenti dovrà essere effettuata con successivo decreto (Scia 2), così come occorre individuare i casi in cui opera il silenzio assenso;

IL PARERE N.839 DEL 30/03/2016 DEL CONSIGLIO DI STATO – i contenuti

- Limite massimo di 18 mesi all'intervento in autotutela, dopo il quale si consolidano le situazioni dei privati (principio dell'affidamento);
- Necessaria opera di raccordo con il resto della disciplina in materia di scia, per fugare i dubbi interpretativi (anche con successivo provvedimento);
- Principio di concentrazione e di esaustività della modulistica: modelli unificati e standardizzati da pubblicare;
- L'importanza di una Scia Unica (concentrazione dei regimi).

A LIVELLO DI REGIONE EMILIA ROMAGNA

Dal punto di vista pratico:

- Implementazione piattaforma «Accesso Unitario»: aprile 2018
- Accesso Unitario significa unificazione dei portali per le imprese: SuapER, SiedER, SIS, AIA
- Modulistica unificata nazionale e modulistica certificata: medesimi contenuti per tutta la Regione Emilia Romagna

MODULISTICA UNIFICATA

- Gruppi di lavoro regionali costituiti a livello interprovinciale: definizione della modulistica unificata non realizzata a livello statale
- I lavori si collegano a quanto si sta facendo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017
- Le personalizzazioni territoriali sono ridotte al minimo

A LIVELLO TELEMATICO

- Adeguatezza dei programmi di back office prevedendo anche la funzione di «protocollazione automatica»
- Approfondimento dei temi nell'ambito della «Comunità Tematica Servizi Online per le Imprese»
- Collaborazione interistituzionale tra i diversi livelli di governo

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEL SUAP

- Unico punto di accesso per tutte le vicende amministrative che riguardano le imprese
- Uno sportello unico che opera esclusivamente in telematico
- semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
- Adozione di strumenti informatici che garantiscano unicità di accesso per le imprese

D.Lgs.127/2016

«Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124»

LA FILOSOFIA ALLA BASE DELLA NUOVA NORMATIVA

- Entrato in vigore: 28/07/2016

OBIETTIVI: favorire il mondo delle imprese e lo sviluppo del tessuto economico attraverso:

- Significativa riduzione dei tempi procedurali
- Certezza della conclusione del procedimento

TIPOLOGIE DI CONFERENZA DI SERVIZI

1) conferenza di servizi **preliminare**: prevista per i casi più complessi, per fornire indicazioni utili a redigere il progetto definitivo

2) conferenza di servizi **istruttoria**: facoltativa, per l'esame degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento

3) conferenza di servizi **decisoria**: obbligatoria quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri:

- In forma semplificata **asincrona** (senza riunioni)
- In forma simultanea **sincrona** (con una o più riunioni, alla presenza fisica dei referenti delle diverse amministrazioni)

- ha lo scopo di indicare ai richiedenti , **prima della presentazione di un'istanza particolarmente complessa**, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso;
- è **facoltativa** e si svolge con le stesse modalità della conferenza semplificata con **termini abbreviati fino alla metà** dei 45 giorni previsti, compresa la convocazione da effettuare entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza
- per le opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul **progetto di fattibilità** tecnica ed economica

- alla conclusione della conferenza, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente le determinazioni assunte dalle amministrazioni coinvolte
- a fronte del progetto definitivo presentato **dopo la conferenza preliminare, viene convocata la conferenza di servizi simultanea** (alla presenza dei referenti degli enti convocati)
- le determinazioni già assunte nell'ambito della conferenza preliminare possono essere modificate solo nel caso emergano elementi significativi che apportano modifiche sostanziali al progetto già esaminato

LA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

- utilizzata per effettuare un **esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento** amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati.
- la conferenza è **facoltativa**, a discrezione del responsabile che la indice anche su richiesta di altra amministrazione o privato interessato
- si svolge con le stesse modalità della conferenza semplificata o con modalità stabilite in maniera discrezionale dall'amministrazione precedente

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

- è obbligatoria **quando per la conclusione del procedimento devono essere acquisiti almeno due pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso da parte di diverse amministrazioni**, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici: conseguenze più pesanti per il Suap in quanto tutti i procedimenti unici ex art.7 del DPR 160/2010 dovranno essere gestiti tramite conferenza di servizi
- la conferenza decisoria può essere svolta:
 - **in modalità semplificata**, senza riunioni (modalità ordinaria),
 - **in forma simultanea**, alla presenza dei referenti delle amministrazioni coinvolte

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SEMPLIFICATA ASINCRONA

- costituisce l'**ordinaria organizzazione dei lavori**, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) l'istanza è particolarmente complessa, pertanto conviene convocare una conferenza simultanea in presenza (art.14 bis co.7)
 - b) alla conclusione della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso condizionato o atti con prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali al progetto (in questo caso la data è già fissata nella convocazione)
 - c) il progetto è sottoposto a VIA: anche in questo caso, la legge prevede la convocazione di una cds simultanea della durata massima di 150 giorni (art.14 co.4)
 - d) a seguito della conferenza di servizi preliminare (art.14 co.3)

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SEMPLIFICATA: MODALITA' DI SVOLGIMENTO 1/3

- indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni lavorativi** dalla presentazione della domanda
- si svolge in modalità asincrona, ovvero attraverso lo **scambio di documenti in modalità telematica ai sensi del CAD** (d.lgs.82/2005)
- **entro 15 giorni** le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni e/o chiarimenti ai sensi dell'art.2 co.7 L.241/90
- quindi a fronte delle richieste di integrazioni pervenute, il responsabile del procedimento sospende il termine per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art.2 co.7 L.241/90

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SEMPLIFICATA: MODALITA' DI SVOLGIMENTO 2/3

- **entro 45 giorni** le amministrazioni devono fare pervenire le proprie determinazioni in merito alla conferenza (il termine va a **90 giorni** per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini)
- scaduto il termine dei 45 giorni, la conferenza **si deve concludere entro i successivi 5 giorni** lavorativi con l'adozione di una determinazione di conclusione della conferenza
- oppure, sempre scaduto il termine dei 45 giorni, si tiene la conferenza in modalità sincrona, nella data che è stata pre-fissata nella convocazione

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SEMPLIFICATA: MODALITA' DI SVOLGIMENTO 3/3

- le determinazioni devono essere congruamente motivate e **formulate in maniera chiara con assenso o dissenso**: in particolare, va specificato se le condizioni o prescrizioni sono connesse a vincolo derivante da disposizione normativa, da atto amministrativo generale o per la tutela dell'interesse pubblico.
- il mancato invio del parere o la mancata comunicazione della determinazione entro i 45 giorni "equivalgono a **silenzio assenso senza condizioni**", **così come nel caso di determinazione priva dei requisiti richiesti rispetto al contenuto della stessa (si veda art.14 bis co.4)**.
- Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, **la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni**. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

→la normativa pone forte attenzione al termine finale di conclusione del procedimento, tanto da formalizzare in maniera chiara e precisa il silenzio assenso senza condizioni

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SEMPLIFICATA: ESITO CONFERENZA

La determinazione di conclusione della conferenza può essere:

1) positiva quando:

- a) sono pervenuti solo atti di assenso non condizionato, anche nel caso di silenzio assenso
- b) vi sono prescrizioni che possono essere accolte senza apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza

2) negativa in caso di uno o più atti di dissenso non superabili

- in questo caso, la determinazione vale come art.10 bis, quindi l'interessato può produrre memorie e scritti difensivi
- la documentazione inviata sarà trasmessa alle altre amministrazioni coinvolte che saranno chiamate a pronunciarsi nell'ambito di una nuova conferenza semplificata e asincrona convocata anch'essa entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle osservazioni, alla fine della quale, se le amministrazioni confermano il dissenso, viene emessa ulteriore determinazione di conclusione della cds (art.14 bis co.5)

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SIMULTANEA SINCRONA

Si svolge quando:

- a) **l'istanza è particolarmente complessa**, pertanto conviene convocare una conferenza simultanea in presenza (art.14 bis co.7)
- b) alla conclusione della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso condizionato o atti con prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali al progetto (in questo caso la data è già fissata nella convocazione)
- c) il progetto è sottoposto a VIA: anche in questo caso, la legge prevede la convocazione di una conferenza simultanea della durata massima di 150 giorni (art.14 co.4)
- d) **a seguito della conferenza di servizi preliminare** (art.14 co.3)

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SIMULTANEA SINCRONA: MODALITA' DI SVOLGIMENTO 1/2

- **i tempi sono gli stessi della conferenza semplificata (15 giorni per le integrazioni, 45 giorni/90 giorni per la conclusione), ma si svolge in modalità sincrona, ovvero alla presenza dei referenti delle diverse amministrazioni coinvolte**
- **ciascun ente o amministrazione convocato è rappresentato da un unico soggetto** abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza:
 - enti locali: definiscono autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico
 - amministrazioni statali periferiche: rappresentante nominato dal Prefetto
 - amministrazioni statali centrali: rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SIMULTANEA SINCRONA: MODALITA' DI SVOLGIMENTO 2/2

- **SILENZIO ASSENSO SENZA CONDIZIONI** per il rappresentante dell'amministrazione che non abbia partecipato alle riunioni, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato
- possono essere invitati tutti gli interessati, inclusi i proponenti il progetto

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SIMULTANEA SINCRONA: ESITO CONFERENZA 1/3

- all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse in conferenza mediante i rappresentanti delle amministrazioni

- Si possono avere:

1) **determinazione positiva:** in caso di approvazione unanime oppure nel caso in cui gli assensi espressi dalle amministrazioni partecipanti risultino prevalenti in ragione delle attribuzioni di ogni amministrazione coinvolta. **In questo caso la determinazione è immediatamente efficace.**

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SIMULTANEA SINCRONA: ESITO CONFERENZA 2/3

2) determinazione positiva ma con approvazione in base alle posizioni prevalenti e in caso siano stati espressi dissensi qualificati (ovvero dissensi da parte delle amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, tutela della salute): **in questo caso, l'efficacia della determinazione è sospesa per 10 giorni.**

- → nei 10 giorni suddetti, le amministrazioni preposte a tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, tutela della salute possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, dopodiché si attivano le procedure di cui all'art.14 quinquies

LA CONFERENZA DECISORIA → CONFERENZA SIMULTANEA SINCRONA: ESITO CONFERENZA 3/3

3) **in caso di conclusione negativa della conferenza:** viene emesso al termine dei lavori un **preavviso di diniego (art.10 bis)** che in parte sostituisce il verbale che veniva definito ante d.lgs.127/2016. A fronte del 10 bis:

- se non viene presentata alcuna osservazione, la comunicazione di preavviso acquisisce valore di provvedimento negativo, avverso il quale è possibile presentare opposizione
- se vengono presentate le osservazioni, le stesse vengono valutate dalle amministrazioni coinvolte, nell'ambito di una **nuova conferenza di servizi asincrona**. All'esito della valutazione (della quale viene preso atto in determinazione), viene emessa determinazione di conclusione positiva/negativa

LA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA (art.14 quater)

- La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
- Tutti gli atti acquisiti dalla conferenza sono quindi **efficaci dalla data di comunicazione della determina di conclusione della conferenza.**
- Possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere **determinazione in via di autotutela:**
 - per annullamento d'ufficio ex art.21 nonies L.241/90: Le amministrazioni i cui atti siano stati sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, previa indizione di nuova conferenza;
 - per revoca ex art.21 quinquies L.241/90: le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza e si siano espresse nei termini

PROBLEMATICHE EMERSE E POSSIBILI SOLUZIONI

- In base alle linee guida dell'Anci , si è potuto stabilire che per "determinazione", non si intende l'atto "procedimentalizzato", numerato e sul quale viene acquisito un parere contabile, ma un **atto di natura provvedimentale**.
- Sempre in base alle linee guida dell'Anci: Nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedano che il **pagamento di oneri**, diritti e simili, avvenga contestualmente al rilascio degli atti di assenso, il rilascio della determinazione che li sostituisce avverrà contestualmente al pagamento degli stessi. Pertanto, l'efficacia della determinazione viene subordinata al pagamento degli oneri.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'INDIZIONE DELLE CONFERENZE

- Viene indetta CDS asincrona nei casi in cui ci siano più atti, sia coinvolta più di un'amministrazione e in presenza di più di un procedimento;
- **Casi di convocazione di conferenza:**
 - ✓ Scia edilizia + paesaggistica (anche semplificata)
 - ✓ CILA + richiesta nulla osta allacciamento idrico (Sorgea, Aimag, Hera)
 - ✓ Scia edilizia + valutazione Ausl DGR 193/2014
 - ✓ Scia edilizia + valutazione progetto Vigili del Fuoco

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'INDIZIONE DELLE CONFERENZE

- **Comunque non viene convocata una conferenza:**
 - ✓ AUA singola non inserita in un procedimento unico (in questo caso viene comunque attivato un procedimento unico ex art.7 DPR 160/10 co.1)
 - ✓ Scia edilizia / CILA + deposito sismico L.R.19/2008
 - ✓ Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) + Scia Vigili del Fuoco
 - ✓ Scia edilizia + Scia Vigili del Fuoco
 - ✓ PDC singolo non inserito in un procedimento unico (in questo caso viene comunque attivato un procedimento unico ex art.7 DPR 160/10 co.1)

CONFERENZE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il DPR 160/2010 e la L.241/90 rappresentano regolamento e normativa di riferimento per il SUAP:

- **Titolo edilizio + paesaggistica semplificata:** si convoca la conferenza a 90 giorni (non si seguono le procedure ex art.11 commi 5-6-7 DPR 31/2017)
- **Paesaggistica semplificata all'interno di un procedimento unico art.7 DPR 160/2010:** convocazione di conferenza a 90 giorni (non si segue quanto disposto dall'art.11 co.2 DPR 31/2017 e non vengono dimezzati i tempi)
- **Paesaggistica all'interno di un procedimento unico art.7 DPR 160/2010:** i termini fissati per richiesta di integrazioni sono prentori (15 gg) per cui deve essere inviata la richiesta di parere alla Soprintendenza al momento della convocazione della CDS

CONFERENZE, AUTORIZZAZIONE SISMICA E A.U.A.

- **Autorizzazione sismica:** materia sismica non inserita nell'elenco delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, MA i tempi della CDS sono a 90 giorni
- **AUA e adempimenti di natura ambientale:** CDS a 90 giorno indipendentemente dal tipo di parere/atto che Arpae è chiamata a rilasciare
- **AUA non rilasciata nei termini perentori previsti di conclusione della CDS:** silenzio assenso senza condizioni e rilascio della determinazione finale (resta il problema delle prescrizioni inserite nella determinazione di AUA)

CONFERENZE E MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA PER L'EDILIZIA

- Convocazione preventiva di conferenza di servizi ai sensi dell'art.4 bis co.1 L.R.15/2013 così come modificata dalla L.R.12/2017:

"1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio."

- Istituto valido per interventi che riguardano l'edilizia residenziale che è attribuita allo "Sportello unico per l'Edilizia" ai sensi dell'art.4 co.2 L.R.15/2013
- Per istanze relative ad attività produttive trova applicazione la conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art.14 co.3 della L.241/90 così come novellata dal d.lgs.127/2016

PUNTI DI FORZA DELLE CONFERENZE

- **Snellimento delle procedure:** individuazione della CDS asincrona come modalità «ordinaria» di convocazione delle conferenze
- **Tempi certi di conclusione dei procedimenti**
- Chiarezza sulle responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che partecipano alle conferenze (rafforzamento **istituto silenzio assenso**)
- **Prevalenza sulle altre norme di settore**

PUNTI DI DEBOLEZZA DELLE CONFERENZE

- **Difficile conciliare alcune norme settoriali:**
autorizzazione paesaggistica, autorizzazione sismica e adempimenti ambientali (AUA)
- Il **rappresentante unico** delle Amministrazioni statali e regionali è una complicazione
- La determinazione di conclusione negativa (con valenza di art.10 bis) determina un **allungamento dei tempi procedurali**
- Non sempre chiara applicazione del **principio delle posizioni prevalenti** per la conclusione del procedimento

CRITICITA' OPERATIVE CONFERENZE

- **Difficoltoso coordinare norme sulle CDS con normative settoriali ambientali, sismiche e paesaggistiche**
- **Non viene sempre riconosciuta la prevalenza del procedimento** unico Suap rispetto alle norme di riferimento dei singoli endoprocedimenti
- Si tende a considerare la conferenza di servizi asincrona come una riunione «in presenza» e pertanto non viene percepita come strumento di snellimento dei procedimenti
- Non vengono sempre rispettati i termini perentori per la richiesta di integrazioni (15 gg) e per la conclusione del procedimento (45/90 gg)

D.Lgs.222/2016

«Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»

IN GENERALE

- Entrato in vigore: 11 dicembre 2016
- Art.1 Oggetto
- Art.2 Regimi amministrativi delle attività private
- Art.3 Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
- Art.4 Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
- Art.5 Livelli ulteriori di semplificazione
- Art.6 Disposizioni finali
- Allegato – Tabella A

CONTENUTI D.LGS.222/2016

In attuazione della delega di cui all'art.5 L.124/2015:

- precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento
- Precisa individuazione dei regimi amministrativi applicabili per ogni attività
- Focus sulle disposizioni normative di coordinamento
- Tabella soggetta a successivi adeguamenti e integrazioni (non esaustiva)

REGIMI AMMINISTRATIVI PREVISTI

- Comunicazione: art.2 co.2, 1° periodo d.lgs.222/16
- Comunicazione unica: art.2 co.2, 2° periodo d.lgs.222/16
- SCIA: art.19 L.241/90
- SCIA unica: art.19-bis, co.2 L.241/90
- SCIA condizionata: art.19-bis, co.3 L.241/90
- Autorizzazione con silenzio assenso: art.20 L.241/90 e art.2 co.5, 1° periodo, 2° parte d.lgs.222/2016
- Autorizzazione senza silenzio assenso: art.2 co.5, 1° periodo, 1° parte d.lgs.222/2016
- Conferenza dei servizi: artt.14 e segg. L.241/90

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI D.LGS.222/2016

- Allegato Tabella A di riferimento per tutti i procedimenti del Suap, anche al fine della definizione della nuova modulistica unificata
- Effettuata una ricognizione delle principali fonti normative di riferimento per tipologia di attività
- Rafforzato, anche a livello concreto, il ruolo di riferimento del Suap, attraverso l'attribuzione di nuove competenze

NUOVE COMPETENZE DEL SUAP

(il Suap trasmette all'ente competente)

- ~~29 – comunicazione Agenzia Dogane per vendita minuto di alcolici (non più applicabile)~~
- 30 – comunicazione alla Regione e al Ministero salute per vendita farmaci da banco e medicinali veterinari
- 31 – comunicazione vendita al minuto di GPL per combustione (Agenzia Dogane)
- 32 – comunicazione Agenzia Dogane per vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- 33 – istanza alla Regione per autorizzazione vendita fitosanitari
- 34 – scia alla Regione per vendita prodotti agricoli, zootecnici, mangimi e simili

NUOVE COMPETENZE DEL SUAP

(il Suap trasmette all'ente competente)

- 35 – istanza vendita oggetti preziosi (Questura)
- 36 – autorizzazione vendita di armi (Questura)
- 37 – istanza per produzione, trasformazione e distribuzione prodotti di origine animale
- 50 – elenco incaricati vendita a domicilio consumatore
- 88 – comunicazione Regione e UTF per trasferimento titolarità nei distributori carburante
- 12-13 – commercio all'ingrosso
- Scia per prevenzione incendi (da trasmettere ai VVF)
- Notifiche sanitarie e richieste di registrazione per adempimenti competenza Ausl

NUOVE COMPETENZE DEL SUAP

(è possibile al Suap O all'ente competente)

- 84 – autorizzazione per VLT
- 85 – autorizzazione per sale bingo e sale scommesse
- 101 – scia per attività di facchinaggio
- 103 – scia per attività di disinfezione, disinfestazione, sanificazione...
- 105 – comunicazione per agenzie affari competenza della Questura
- 106 – comunicazione per agenzie si recupero crediti

D.Lgs.179/2016

“Modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al d.lgs.82/2005 ai sensi della L.124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Decreto Correttivo

approvato in via preliminare 8 settembre 2016

GENESI DEL C.A.D. E DEL DECRETO CORRETTIVO

- Il Codice Amministrazione Digitale è la fonte del diritto che ha per oggetto la regolamentazione dell'informaticizzazione della P.A.
 - Non si tratta di un semplice "testo unico" in quanto raccoglie anche i principi per l'interpretazione delle regole tecniche e le modalità applicative delle stesse
 - Definisce le norme per la gestione digitale del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90
- Ciò significa che tutti i procedimenti amministrativi della P.A. devono essere oggi digitali

INDICAZIONI DELLA LEGGE DELEGA

- Prevedere regimi sanzionatori e premiali per le P.A.
- Piena realizzazione del **principio "digital first"** per attività e procedimenti amministrativi
- Promuovere uso e adesione di P.A. e privati a SPID
- Favorire elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni
- semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini (portale ITALIA Login)
- semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale

INDICAZIONI DELLA LEGGE DELEGA

- previsione di un **responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale (art.17 C.A.D.)** e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità
- adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (c.d. Regolamento EIDAS)
- prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;

ADOZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO E PROSSIMI PASSI

- Di prossima emanazione “Linee Guida AgiD” (maggio-giugno 2018), non più adottate con decreto
 - Uscita del decreto correttivo al D.Lgs.179/2016 prevista entro l’anno 2017
- Quadro normativo ormai chiaro, anche sul fronte del procedimento amministrativo digitale

**GRAZIE PER LA
CORTESE ATTENZIONE**